

Regione Lombardia: TU delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Un primo commento e.... qualche delusione

Di Paolo Ravelli

Nella seduta di Consiglio Regionale del 18 gennaio 2010 è stato approvato il Progetto di Legge n. 0437 avente per oggetto “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”.

Il provvedimento è ora in attesa di essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Il titolo accattivante è di notevole effetto per il profano (tra cui il sottoscritto): finalmente un testo organico che raccoglie tutta la normativa regionale sparsa tra legge, delibere... insomma, qualcosa da offrire anche ai propri collaboratori che meno “masticano” la materia commerciale, così in continua evoluzione, con modifiche su modifiche; valida occasione per fissare un punti di partenza certo per tutti per poi, da qui, procedere assieme.

Beh, così non è o, almeno, così non sembra proprio.

Forse non poteva essere diversamente: il Testo Unico nasce, probabilmente, troppo “ingessato” dai limiti imposti dalla L.R. 7/2006 (“Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici”).

Basta infatti una lettura dell’indice (Titolo II, Capo I – Sezione I - “Commercio in sede fissa” – artt. da 2 a 14) per vedere che, almeno per questa specifica materia... manca praticamente tutto.

Se qui ci si attendeva di vedere trasfusa la normativa in materia di commercio al dettaglio di vicinato e medie strutture, insomma, tutto ciò che si trova nel D.Lgs. 114/98 in materia di aperture od altro, si rimarrà delusi.

Forse perché l’apertura di un vicinato è assoggettata a D.I.A.P. (Denuncia di attività Produttiva) introdotta dalla L.R. 1/07 di semplificazione e dalle varie delibere attuative e, quindi, non promana direttamente da una legge regionale, ma - parere strettamente personale - sembra più che inopportuno non citare il “vicinato” e le sue norme correlate in un testo unico del commercio.

La specifica Sezione I è infatti dedicata quasi interamente alle procedure per l’apertura delle grandi strutture di vendita, se non un cenno al subingresso – articolo 8 – norma che, da una lettura, parrebbe applicabile invece a tutte le forme (quali?) di attività commerciali.

Poi, dopo un articolo dedicato ai distributori automatici (è in questo articolo che compare, per la prima volta nel T.U., la parola “DIAP”, che verrà ripetera ben poche altre volte, nonostante sia “il pane quotidiano” degli addetti alla normativa commerciale) si passa direttamente alla riscrittura, nella Sezione III, delle norme in materia di commercio su aree pubbliche..

In questo caso nulla di rilevante: è stata solamente ripresa la L.R. 15/00 con qualche piccolo spostamento o ridenominazione di articoli e commi, giustamente adeguandoli alla numerazione del nuovo T.U. ed eliminando i “bis”, “ter” e “quater” ultimamente introdotti con le LL.RR. 8/08, 17/08 e 9/09.

Un solo appunto su una norma che sembra, a una prima lettura, “scomparsa”: nella vecchia formulazione dell’articolo 2 della L.R. 15 (“Modalità di esercizio dell’attività) il comma 6-bis disponeva, in breve, che l’autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilitava anche alla somministrazione, salvi i requisiti specificatamente richiesti. Tale disposizione sembra scomparsa nella formulazione del comma 8 dell’articolo 21, che “copia” solo il 2° periodo del citato comma 6-bis.

Staremo a vedere gli effetti in futuro o se, in effetti, tale disposizione sia celata in altra parte del T.U.

Ritengo doveroso segnalare poi ciò che, personalmente, ritengo una grossa incongruenza: la L.R. 15/00 era stata da poco già riformulata per “svincolarla” dalle norme del D.Lgs. 114/98; i requisiti per lo svolgimento dell’attività avevano infatti trovato una nuova collocazione nella L.R. ed erano stati eliminati i riferimenti al D.Lgs. 114.

Con la circostanza erano state riformulate le sanzioni: la vendita senza autorizzazione, prima sanzionata dall’articolo 29 c. 1 del D.Lgs 114, pari a €5.164,00, diventava una sanzione di €3.000 prevista dall’articolo 8, comma 4-bis della L.R. (ora art. 27 comma 5 del T.U.)

Orbene, terminata la sezione III, la Sezione IV riprende le norme contenute nella L.R. 25.11.2002 n. 27 “Normativa sull’occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate”. In questa legge, all’articolo 6 “*l’esercizio del commercio in forma abusiva*” veniva sanzionato con quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 114.

Tutto bene, trattandosi di norma previgente alle modifiche della L.R. 15/00. Rileva però il fatto che il comma 1 dell’articolo 33 del T.U. riporta questa norma ma, nel contempo, viene così riformulato: “*A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni..... si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 29 del D.Lgs. 114/98...*”

Ora ci si chiede: perché ancora il riferimento al D.Lgs. 114/98? E poi, per l’attività di commercio senza autorizzazione, in pratica, quale norma si applicherà, ora? L’articolo 27 c. 5 del T.U. (€ 3.000,00) o l’articolo 33 c. 1 dello stesso T.U. (€5.164,00)?

Il Capo II riguarda il “Commercio all’ingrosso” ma, da una lettura dell’articolato, ci si accorge che tratta solo dei c.d. “mercati all’ingrosso” e non delle attività svolte ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 114/98 (quindi, per tali attività, faremo ancora riferimento a questo D.Lgs. E al divieto congiunto di svolgimento di commercio al dettaglio con commercio all’ingrosso prevista dall’articolo 26 c. 2 salvo deroghe regionali? Non era più opportuno recepire qui le disposizioni contenute nel 114/98, come del resto era già stato fatto con il commercio su aree pubbliche? Probabilmente tale operazione andava effettuata “prima” della formulazione del T.U....)

Il Capo III (artt. da 61 a 80) tratta delle attività di somministrazione, sino ad ora disciplinate dalla L.R. 30/03.

All’articolo 62 comma 1 - Ambito di applicazione – trattando di commercio su aree pubbliche – lo rende applicabile a queste attività solo per i requisiti morali e professionali (non vi era questa limitazione nella vecchia formulazione dell’articolo 2, c. 1 della L.R. 30/03).

All’articolo 65 – requisiti morali – viene cancellato il divieto di svolgimento attività per coloro che sono stati dichiarati falliti

Si evidenzia che in questo Capo (ma anche nel Capo I, che tratta del commercio su aree pubbliche) è stato eliminato ogni riferimento ad orari di attività: riappariranno nel Titolo III “Regolazione della condotta”, dagli articoli da 103 a 112; in questo titolo sono confluite tutte le norme in materia di orari, anche quelle in origine contenute nelle LL.RR. 22/2000 e 30/2007 in materia di orari degli esercizi commerciali, dizione più che generica che qui ricompare pur, a rigor di logica, non trovando definizione all’interno del T.U. (e, quindi, esclusivamente riconducibili alle definizioni contenute nel D.Lgs. 114/98 o nelle varie d.g.r. Attuative della normativa commerciale).

Nel medesimo Titolo, gli artt. da 113 a 118 trattano invece delle vendite straordinarie.

Ritornando al Capo IV del Titolo II, vi si trova riportata la normativa in materia di carburanti (in precedenza L.R. 24/04 e s.m.i.). Nulla di particolarmente rilevante se non l’eliminazione della causa

di “decadenza” dell’autorizzazione nel caso di “mancata accettazione del silenzio-assenso” venutosi a formare (articolo 20, c. 4 lett. e) della L.R. 24/04.

Senza alcun senso (per le ragioni già dichiarate all’inizio di questo breve commento) a mio parere è l’aver riportato, al Capo III del Titolo III – articolo 119 – un solo articolo dedicato alla stampa quotidiana e periodica: si trascrive infatti il divieto (e la sanzione) a seguito di commercio “visibile” di materiale pornografico, già introdotto dalla L.R.

Qui infatti proprio non si capisce come mai non sia stata recepita nel T.U. la L.R. 22 novembre 1988 n. 64 in materia di stampa quotidiana e periodica. In questo caso la circostanza è proprio strana: si ritiene di trasferire nel T.U. una norma regionale specifica (un articolo) in materia di editoria e di tralascia la relativa legge regionale....

Restiamo ora in attesa della pubblicazione sul B.U.R.L. oltre che, ovviamente, di ulteriori commenti che - quasi lo auspico - confutino la mia delusione.